

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di

– ZURRU Giovanni Battista nato a Gonnosfanadiga il 2/1/1938 e ivi residente, C.F. ZRRGNN38A02E085E, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Delogu e dall'avv. Antonio Nicolini, presso il cui studio in Cagliari, Via Cugia n. 5, è elettivamente domiciliato; Pec: avv.antonionicolini@pec.abcllex.it;

– TUVERI Marco nato ad Iglesias il 27/09/1952 e residente a Carbonia, C.F. TVRMRC52P27E281P, rappresentato e difeso dall'avv. Gianmarco Tivolacci presso il cui studio in Cagliari, Via Carbonia n. 22, è elettivamente domiciliato; Pec: avv.gianmarcotivolacci@legalmail.it;

– TOSCANO Antonio nato a Carloforte il 7/12/1958 ed ivi residente, C.F. TSCNTN58T07B789U, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Defenu e Alberto Pani, presso il cui studio in Iglesias, Via Gramsci n. 3, è

elettivamente domiciliato; Pec: avv.albertopani@pec.it;

Visto l'atto di citazione iscritto al n. 25937 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 dicembre 2023, con l'assistenza del segretario dott.ssa Annalisa Lombardini, il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio, il Pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore generale Valeria Motzo e gli avvocati Antonio Nicolini, Alberto Pani e, su delega dell'avv. Gianmarco Tivolacci, Davide Simula.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 5 aprile 2023 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio i signori ZURRU Giovanni Battista, TUVIERI Marco e TOSCANO Antonio, per vederli condannare al risarcimento, in favore di IGEA S.p.A., della somma di euro 480,96 (euro 89,91 + euro 391,05), o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

La Parte attrice riferisce che in data 29 giugno 2017 è pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, ai sensi dell'art. 129 delle disp. att. c.p.p., copia della richiesta di rinvio a giudizio datata 24 marzo 2017 formulata con riguardo al procedimento penale n. 649/13 mod. 21, che ha visto coinvolti diversi dipendenti della società IGEA S.p.A. (società *in house* della Regione Sardegna e dalla stessa totalmente partecipata) e del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, e dalla quale è emersa una situazione di diffusa illegalità rilevante ai fini del danno all'Erario per fatti di peculato (art. 314 c.p.) e di

truffa conseguente ad ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio (art. 640, commi 1 e 2 c.p. e 55 quinquies, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001), nonché per danno all'immagine arrecato alla Pubblica Amministrazione di appartenenza. La Procura, con successivo decreto ha delegato alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari, Gruppo Tutela Spesa Pubblica, Sezione Danni Erariali, lo svolgimento di approfondimenti istruttori al fine di ricostruire le condotte delittuose come emerse dalle indagini penali e di quantificare il danno arrecato a IGEA S.p.A. e al Parco Geominerario, i cui esiti erano stati compendati nella segnalazione di danno del 24 febbraio 2022 prot. n. 32281.

Evidenzia che, con successivo decreto n. 79/2022, la Guardia di Finanza è stata delegata a notificare ai presunti responsabili del danno all'Erario gli atti di costituzione in mora, e che, con particolare riguardo ai signori ZURRU Giovanni Battista, TOSCANO Antonio e TUVERI Marco, la notifica si è perfezionata, rispettivamente, in data 10 marzo 2022, 11 marzo 2022 e 9 marzo 2022.

Espone che, con ulteriore decreto n. 105/2022, la Guardia di Finanza è stata delegata ad acquisire notizie aggiornate sullo stato del procedimento penale pendente e che gli esiti di tali accertamenti sono stati comunicati con nota del 22 febbraio 2022 prot. n. 67993.

La Procura riferisce che a seguito della notifica dell'invito a dedurre ex art. 67 c.g.c. (rispettivamente, in data 24/10/2022 per ZURRU, 29/10/2022 per TOSCANO e 25/10/2022 per TUVERI), il signor TUVERI non ha depositato alcuna memoria difensiva, né ha chiesto di

essere sentito in audizione personale; il signor ZURRU ha depositato una memoria difensiva, in data 3/12/2022, con la quale ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità e ha concluso chiedendo l'archiviazione del procedimento, senza chiedere di essere sentito in audizione; il signor TOSCANO ha depositato le proprie deduzioni difensive, in data 8/12/2022, con le quali ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità, l'indeterminatezza della contestazione, l'assenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e l'insussistenza del danno oltre che l'errata quantificazione dello stesso, concludendo per l'archiviazione del procedimento, senza chiedere di essere sentito in audizione,.

Rappresenta che, in considerazione delle deduzioni difensive formulate da altri soggetti coinvolti in paralleli procedimenti di responsabilità, si è ritenuto necessario procedere, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del c.g.c., ad un supplemento istruttorio, dei cui esiti sono stati informati i convenuti, e che il materiale probatorio acquisito, anche in sede di supplemento istruttorio, non ha consentito di superare i motivi di addebito.

La Procura riferisce che dagli accertamenti condotti è emerso che il signor ZURRU Giovanni Battista, all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A. della società IGEA S.p.A., ha indebitamente utilizzato autoveicoli di servizio per finalità private, in particolare:

- da una conversazione telefonica intercettata il 9/6/2013, si evince che ZURRU si è messo d'accordo con TUVERI Marco perché il proprio figlio fosse accompagnato a Cagliari presso un Assessorato regionale in

data 11/6/2013;

- da due conversazioni telefoniche intercettate, si evince che ZURRU si è recato con TUVERI Marco nel centro commerciale Le Vele a Quartucciu per esigenze del tutto personali in data 1°/10/2013.

Ai fini della quantificazione di questa componente di danno la Procura ha considerato che al Presidente ZURRU era stato assegnato, esclusivamente per esigenze di servizio, l'autoveicolo TOYOTA RAV 4 targato EF956ZV il cui costo di noleggio mensile era di Euro 1.119,25, che i giorni di utilizzo indebito sono pari a 2, per un danno a carico di IGEA S.p.A. pari a euro 74,61 (Euro 1.119,25/30x2) e che il costo del carburante è pari a euro 15,30 per avere percorso una distanza (a/r) di Km 230 fino a Cagliari in due occasioni, contestando a ZURRU per l'utilizzo indebito di autoveicoli di servizio il danno di euro 89,91 (euro 74,61 + euro 15,30).

La Procura evidenzia che è stato, inoltre, accertato da alcune conversazioni telefoniche che il signor ZURRU Giovanni Battista ha fatto un uso indebito dell'officina meccanica di IGEA S.p.A. al fine di far eseguire, non per esigenze di servizio, due manufatti (n. 2 porta penne in ottone e legno), per la realizzazione dei quali sono stati impiegati due operai (CUBONI Alessandro nelle giornate 9, 15 e 18 maggio 2013 e BALLOCCO Renato il giorno 18 maggio 2013) a ciascuno dei quali sono state poi autorizzate ulteriori 6 ore di straordinario nella giornata del 18 maggio 2013. Sostiene che, poiché gli operai in questione sono stati distolti dai loro compiti di servizio per soddisfare esigenze personali del Presidente ZURRU, ciò ha determinato un danno a carico di IGEA S.p.A.

pari alla retribuzione loro corrisposta (euro 391,05), come determinato dalla Guardia di Finanza.

La Procura afferma che il danno complessivo, così come sopra determinato, pari a euro 480,96 (euro 89,91 + euro 391,05), è da ricondurre alla condotta dolosa posta in essere dal signor ZURRU Giovanni Battista e, pertanto, lo stesso deve essere chiamato a risponderne.

Chiede che della porzione di danno relativa all'utilizzo indebito dell'officina meccanica di IGEA S.p.A. e degli operai alla stessa adibiti, siano chiamati a risponderne, in solido con ZURRU, a titolo di concorso doloso, anche TOSCANO Antonio, responsabile dell'officina, che ha dato disposizioni affinché gli operai CUBONI e BALLOCCO si dedicassero ad attività che esulavano dal servizio e TUVERI Marco che ha sollecitato TOSCANO a dare esecuzione alle direttive impartite da ZURRU e, quindi, a disporre perché gli operai realizzassero i due manufatti.

La Procura evidenzia che l'officina meccanica di IGEA S.p.A., di cui Antonio TOSCANO era responsabile, doveva essere impiegata esclusivamente per esigenze di servizio, che nella richiesta di manutenzione del 2/5/2013 è ben evidenziata la provenienza dal Presidente ZURRU (doc. n. 3 all. n. 25), che il signor TOSCANO era consapevole dell'anomalia della richiesta, in quanto ordinariamente l'officina meccanica aveva altri compiti, che dalle conversazioni telefoniche intercettate emerge, inoltre, che l'unica preoccupazione del signor TOSCANO era di riuscire a concludere il lavoro entro la scadenza fissata dal Presidente. Sottolinea che nel foglio di lavoro che TOSCANO

ha predisposto per autorizzare il lavoro straordinario agli operai BALLOCCO e CUBONI è stata cancellata l'originaria motivazione che si legge sul retro "*Realizzazione oggettistica per Presidenza*" ed inserita quella falsa "*Intervento urgente impianto antincendio C. Pisano*" al fine di non fare emergere, a fronte di eventuali controlli, l'impiego indebito dell'officina meccanica e degli operai ad essa assegnati.

Afferma che l'eccezione di prescrizione si appalesa infondata dal momento che le condotte illecite in esame sono tutte caratterizzate dall'occultamento doloso e la conoscibilità oggettiva delle stesse è riconducibile alla complessa attività d'indagine svolta dalla Polizia Giudiziaria a cui è seguita, in data 9 giugno 2017, la richiesta di rinvio a giudizio depositata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari nell'ambito del procedimento n. 649/13 mod. 21, comunicata alla Procura contabile in data 29 giugno 2017. Il decorso del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità erariale risulta efficacemente interrotto con le costituzioni in mora notificate ai convenuti.

Il signor ZURRU Giovanni Battista si è costituito in giudizio con il ministero degli avvocati Delogu e Nicolini, depositando memoria difensiva in data 24 novembre 2023, con la quale in via preliminare eccepisce la prescrizione della pretesa attorea, rappresentando (posto che i fatti contestati risalgono al 2013 e l'attività degli organi amministrativi – e, quindi, del Presidente - di I.GE.A. SpA è stata sottoposta alle severe verifiche del controllo analogo, quale società *in house*) che il *dies a quo* della prescrizione dell'azione erariale andrebbe ancorato alla data di esecuzione delle condotte dannose, immediatamente conoscibili

dall'Assessorato regionale competente ad esercitare il controllo analogo. Sostiene che l'affermazione secondo cui la Procura avrebbe acquisito piena conoscenza della *notitia damni* solo a seguito della formulazione della richiesta di rinvio a giudizio in sede penale ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.p. si palesa in contraddizione con il tenore dell'art. 51, comma 2, del vigente Codice della Giustizia contabile che subordina l'inizio dell'attività istruttoria del Pubblico Ministero contabile alla notizia di danno comunque acquisita, *id est* non comunicata in via esclusiva dalla Procura penale. Sottolinea che lo stesso atto di citazione indica 2 condotte (risalenti al 2013) asseritamente illecite, rilevate attraverso intercettazioni telefoniche di pari data, per le quali non si è resa necessaria alcuna approfondita indagine. Evidenzia che il procedimento attivato ed istruito nei confronti del personale I.GE.A. SpA dalla Procura regionale risulta contraddistinto dal n. V2016/00159, come attestato dalla “Segnalazione per ipotesi di danno erariale”, inoltrata dalla Guardia di Finanza all'Organo requirente presso la Sezione nel mese di febbraio 2022, significando che, sin dal 2016, la Procura era perfettamente a conoscenza dei fatti di causa, con conseguente maturazione del termine prescrizione per l'esercizio dell'azione erariale, atteso che il primo atto interruttivo risale al 2022.

Nel merito, la difesa del signor ZURRU afferma che gli episodi descritti in citazione costituiscono il frutto dell'extrapolazione chirurgica operata da parte attrice rispetto alle risultanze emerse nell'ambito delle indagini preliminari disposte dalla Procura della Repubblica di Cagliari e non ancora confermate in sede dibattimentale, stante la pendenza del

processo nanti il Tribunale di Cagliari. Sostiene che non vi è alcun indebito utilizzo dei mezzi di servizio, ove si consideri che tutti gli episodi contestati sono avvenuti in concomitanza con le frequenti trasferte (in media 2/3 volte a settimana) a Cagliari, presso gli Assessorati R.A.S. – socio unico per esigenze societarie. Precisa che il convenuto si è recato presso il centro commerciale Le Vele in quanto unica sede ove fosse possibile acquistare le calzature antinfortunistiche necessarie per accedere nelle miniere gestite da IGEA, e che non è ravvisabile alcun indebito uso dell'officina meccanica di IGEA, atteso che i due manufatti in questione costituivano oggetti di rappresentanza destinati a personalità in visita presso le strutture IGEA. Per quanto concerne la quantificazione del danno, afferma che, vertendosi in tema di noleggio mensile, il costo del mezzo è del tutto identico sia in ipotesi di utilizzo continuo, sia in caso di fermo. Inoltre, imputare due giorni (interi) di utilizzo indebito senza specificare il numero di ore di effettivo uso, amplia ingiustificatamente l'onere posto a carico del convenuto. Sostiene che la qualificazione delle condotte in termini di responsabilità contabile non è corretta, in quanto non sorretta dal necessario elemento psicologico, non essendo stata fornita alcuna prova del presunto dolo. Afferma che dovrebbero riconoscersi i rilevanti vantaggi di cui ha beneficiato IGEA SpA per effetto della gestione del convenuto (che l'ha condotta verso il graduale risanamento economico e finanziario, fino alla presentazione di specifica proposta di concordato in continuità) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 1bis, L. n. 639/1996.

Chiede, pertanto, di mandare assolto il signor Giovanni Battista

ZURRU.

Il signor Marco TUVERI, si è costituito in giudizio con il ministero dell'avvocato Gianmarco Tivolacci, depositando memoria difensiva in data 23 novembre 2023, eccependo, in via preliminare, l'avvenuta prescrizione dell'azione contabile, in quanto qualora l'Amministrazione danneggiata, ovvero l'organo titolare dell'azione contabile, conosce non solo della commissione del fatto produttore di danno, ma del momento in cui esso assume una sua concreta qualificazione giuridica atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa, da quel momento decorrono i cinque anni prescritti dalla norma per stabilire l'eventuale prescrizione dell'esercizio dell'azione contabile. Afferma che, nel caso di specie, la condotta delittuosa oggetto del giudizio è stata asseritamente posta in essere nel mese di maggio 2013, ed è stata, unitamente ad altre fattispecie, oggetto di indagine da parte della procura penale di Cagliari a partire dallo stesso 2013, fino a che, nel gennaio del 2016, la Procura procedente ha formalizzato e notificato alle parti l'Avviso di conclusione delle indagini, con cristallizzazione delle singole condotte delittuose a carico delle parti, identificando, soggetto per soggetto, i singoli capi di imputazione. Di tale attività, compendiata nell'avviso di conclusione delle indagini è stata data immediata e ampia eco nella stampa, e, come documentato dalle produzioni in giudizio, la notizia dell'avvenuta emanazione del provvedimento di chiusura delle indagini, con la identificazione dei singoli fatti delittuosi addebitati agli imputati è stata conosciuta direttamente dalla Procura regionale della Corte dei conti della Sardegna, in quanto risultante dagli articoli di

stampa protocollati dalla stessa Procura regionale in data 26.1.2016, con il numero di procedimento della Procura Regionale V2016/00159, indicato negli anni successivi in tutti gli atti indagine che hanno condotto alla citazione in giudizio. Evidenzia che, a fronte di questa individuazione del *dies a quo* prescrizione, risulta agli atti che il primo atto interruttivo della prescrizione è ravvisabile nella costituzione in mora, notificata al Tuveri in data 9 marzo 2022 a oltre 5 anni dal *dies a quo* prima individuato (26.1.2016).

Nel merito delle accuse formulate dalla Procura nei confronti del signor TUVERI, afferma che l'asserita sollecitazione all'esecuzione dei portapenne (peraltro da parte di un soggetto incardinato nella struttura come semplice autista), corrispondeva ad una precisa disposizione del Presidente, nella assoluta convinzione che i manufatti in parola fossero oggetti di rappresentanza inerenti all'attività dell'Ente, la cui realizzazione fosse pienamente legittima. Afferma che, in altre parole, anche a voler accettare la ricostruzione degli accadimenti proposta dal Procuratore in citazione, l'eventuale richiesta fatta dal Presidente dell'Ente al responsabile dell'officina meccanica soddisfaceva autonomamente e pienamente tutta la rilevanza causale della condotta causativa del danno, trattandosi della richiesta dell'organo di vertice della struttura e che, in tale catena causale, l'iniziativa del TUVERI, di ruolo lavorativo meramente esecutivo, che si limitava a sollecitare tale adempimento al meccanico di IGEA su disposizione dello stesso Presidente, non poteva influire in alcun modo sulla realizzazione dell'evento danno in senso ulteriore alla concatenazione causale propria

della condotta del Presidente.

Sostiene l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo, inteso come consapevolezza del TUVRI di arrecare all'Amministrazione, in concorso con altri soggetti, un danno ingiusto in forza dei suoi comportamenti, e la carenza della colpa grave in quanto la sua condotta è stata meramente applicativa delle disposizioni superiori impartitegli.

In via subordinata chiede di rideterminare l'importo del danno effettivamente subito dall'Ente, anche in applicazione del potere riduttivo.

Il signor Antonio TOSCANO si è costituito in giudizio in data 21 novembre 2023 con il patrocinio degli avvocati Alberto Pani e Marco Defenu, chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione, ai sensi dell'art. 106 del c.g.c., del procedimento *de quo* in attesa della definizione del procedimento penale RNR 649/2013 pendente davanti al Tribunale di Cagliari.

Eccepisce, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno in quanto i fatti contestati sono risalenti al maggio 2013 mentre il primo atto interruttivo della prescrizione è del 11.3.2022. Anche a voler ritenere che il danno sia stato occultato, l'individuazione della data di scoperta dello stesso non potrebbe che individuarsi nell'attività d'indagine svolta nel 2013, come le intercettazioni e la documentazione richiamata nell'invito a dedurre e in citazione dimostrano chiaramente. Sottolinea che, quando è stata comunicata alla Procura contabile la richiesta di rinvio a giudizio depositata dalla Procura di Cagliari nell'ambito del procedimento penale

RNR 649/2013, il danno era già stato scoperto ed era noto, atteso che l'avviso *ex art. 415 bis* reca la data del 23.12.2015 e il termine di prescrizione dovrebbe decorrere dalla c.n.r. della Guardia di Finanza che individua le condotte asserite per delittuose.

Contesta la sussistenza di alcuna responsabilità nella vicenda *de quo* del signor TOSCANO, che all'epoca dei fatti rivestiva la qualifica di caposettore dell'officina meccanica di IGEA, la cui catena di comando era così composta: sorvegliante, assistente, caposettore, caposervizio, direttore. Sostiene che il signor TOSCANO dinanzi a richiesta che proveniva, con specifico ordine scritto, dalla Presidenza, non avendo alcun margine di scelta, non poteva che provvedere a far realizzare i lavori richiesti, atteso che già in passato l'officina si era occupata di realizzare manufatti del medesimo tipo, anche su richiesta proveniente dalla Presidenza stessa (dodici richieste dal 2010 fino al 2013).

La difesa contesta la sussistenza, nella richiesta di realizzazione dei manufatti, della cancellazione dell'originaria motivazione "*realizzazione oggettistica per Presidenza*", la leggibilità di quest'ultima sul retro, e l'inserimento di altra motivazione volta a non far emergere, a fronte di eventuali controlli, l'impiego indebito dell'officina meccanica e degli operai ad essa assegnati, affermando che dal documento contenuto (all. 25) nel DVD reso in uno alla segnalazione di danno del 24.2.2022 prot. 32281 della Guardia di Finanza, non si evince nulla in merito alla sussistenza di motivazioni cancellate e sostituite e non si legge alcuna altra motivazione sottostante, trattandosi di ipotesi formulata dai militari operanti. Afferma che laddove, peraltro, sussistesse una cancellazione,

non vi sono elementi per attribuire la stessa al signor TOSCANO e nemmeno per sostenere che sia stata eseguita al fine di inserire una motivazione falsa al fine di non far emergere l'indebito utilizzo dell'officina in caso di controlli, in quanto esistevano la richiesta formale di esecuzione dei lavori proveniente dalla Presidenza e la scheda di lavoro dei dipendenti Cuboni e Ballocco, con adibizione degli stessi, in giorni antecedenti, alla realizzazione della oggettistica per la Presidenza.

La difesa del signor TOSCANO sostiene l'insussistenza del danno subito dall'IGEA, non essendo provato che i due portapenne siano stati realizzati per interesse personale dello ZURRU e non risultando in modo alcuno che gli stessi oggetti siano mai fuoriusciti dal patrimonio di IGEA, come risultante dalla deposizione del teste Luogotenente Gianluigi Nuvoli resa all'udienza del 13.12.2022 nell'ambito del procedimento penale RNR 649/2013 pendente davanti al Tribunale di Cagliari.

Afferma che, in ogni caso, il conteggio per la quantificazione del danno, valutato sul "costo" del lavoro dei due dipendenti, avrebbe dovuto essere calcolato con riguardo alla perdita subita da IGEA conseguentemente alla mancata realizzazione di attività di servizio, che avrebbero dovuto essere individuate e valorizzate. In assenza di ciò, il danno non è provato nella sua entità e conseguentemente non sussiste.

La causa è stata discussa all'udienza del 14 dicembre 2023, nella quale il rappresentante del Pubblico Ministero ha preliminarmente, chiesto che, da un giudizio analogo (n. 25.928), discusso all'udienza del 16 novembre 2023, si estraiga in originale il documento n. 3 (che è stato allegato anche a questo giudizio, non in originale) nel quale sarebbe

possibile rilevare l'allegato a questo documento, ovvero il foglio di lavoro "*Richiesta di autorizzazione lavoro straordinario per il giorno 18 maggio 2013*", a suo tempo trasmesso dalla Guardia di Finanza, in quanto solo ed esclusivamente nel documento originale sarebbe possibile rinvenire una manomissione dello stesso, ovvero sia una correzione, previo utilizzo della scolorina, della causale delle ore di lavoro straordinario autorizzato. In relazione alla formulata richiesta tutti i difensori si sono rimessi al Collegio, fatta eccezione per l'avv. Pani, che si è opposto, eccependo l'irrilevanza della presa visione del documento ai fini della decisione. Il Presidente, accolta la richiesta ed individuato il documento di cui all'allegato n. 3, ha invitato gli avvocati e il P.M. ad avvicinarsi al banco per prendere visione dell'atto, autorizzando le parti ad avvicinarlo ad una fonte di luce per valutarne la eventuale manomissione.

Il P.M. si oppone alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale, attualmente pendente con udienza rinviata a febbraio 2024 per i fatti di peculato, nella considerazione che non sussistono i presupposti di cui all'art. 106 c.g.c. La Procura si oppone all'eccezione di prescrizione, sollevata da tutte e tre le difese, evidenziando che si tratta di fatti dannosi che hanno una rilevanza penale che sono stati disvelati solo a seguito della richiesta di rinvio a giudizio in sede penale. Ha richiamato quanto già affermato nei precedenti giudizi, con particolare riferimento alla giurisprudenza costante anche di questa Sezione, che fa risalire il *dies a quo* della prescrizione alla richiesta di rinvio a giudizio in sede penale.

Per quanto riguarda il merito delle contestazioni mosse agli odierni convenuti, la Procura ricorda che allo Zurru è stato contestato di avere utilizzato indebitamente la macchina di servizio per ragioni private e di avere utilizzato indebitamente l'officina meccanica di IGEA per la realizzazione di beni che non avevano alcuna attinenza con l'attività istituzionale della società (due portapenne ordinati direttamente dalla Presidenza), e che, per quanto riguarda l'utilizzo dell'officina meccanica, sono stati chiamati a risponderne in solido, a titolo di concorso, anche Tuveri e Toscano, il responsabile dell'officina. Per quanto riguarda le deduzioni del Toscano in ordine all'assenza del dolo contestatogli, la circostanza che fossero stati eseguiti, già in passato, dei lavori su ordine della Presidenza, a parere della Procura, non fa che aggravare ulteriormente la posizione del Toscano, dal momento che si trattava di realizzare un qualcosa che non rientrava nei suoi doveri di servizio, nei compiti che erano dell'officina meccanica. La Procura ha concluso conformemente all'atto di citazione, opponendosi all'ammissione della prova per testi dedotta dal Toscano.

L'avv. Nicolini ha sottolineato che la Procura intende censurare, sanzionare e perseguire dei comportamenti con finalità puramente ed esclusivamente di carattere morale e moralizzatore, dati gli importi irrisori contestati (molteplici voci per un totale complessivo di €. 480,96). Evidenzia che la Procura ha notificato un invito a dedurre ed una citazione, che risultano pedissequamente la riproposizione delle risultanze di ambito penale, senza alcuna rivisitazione critica in chiave contabile. Insiste per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione in quanto gli

episodi sarebbero comprovati alla luce di conversazioni telefoniche intercettate il 9 giugno 2013, e la prescrizione non può che decorrere dalla data stessa delle condotte contestate, oppure, da quella in cui ne ha avuto conoscenza la Procura (apertura del fascicolo nel 2016). Sotto il profilo del merito, l'avv. Nicolini ha affermato che manca totalmente una visione d'insieme, che avrebbe consentito di avvedersi del fatto che i dipendenti di una società in house, con sede ad Iglesias, si trovano nella necessità di recarsi spesso a Cagliari, per interloquire con gli uffici competenti, e che gli episodi delle trasferte asseritamente prive di una motivazione di servizio, sono avallati da una motivazione di servizio implicita. Per il presunto indebito utilizzo dell'officina meccanica, ha sostenuto che i manufatti sono stati ordinati perché si trattava di oggetti di rappresentanza, realizzati coi materiali di scarto delle miniere e di cui venivano omaggiate figure di grande prestigio, come il Papa, con un'oggettistica tipica e propria dell'Ente. Ha contestato i criteri di quantificazione del danno, poichè se vi è un canone mensile, il costo viene posto a carico dell'ente a prescindere dall'utilizzo del mezzo.

L'avv. Simula, insistendo in via preliminare per la dichiarazione dell'intervenuta prescrizione, ha richiamato la sentenza della II Sezione centrale d'Appello n. 263/2022, che chiarisce che il *dies a quo* della prescrizione non può essere sempre ricondotto al momento della richiesta di rinvio a giudizio, ma occorre verificare se effettivamente le fattispecie di danno fossero o meno conoscibili nella loro concretezza da parte della Procura. Ha sottolineato che gli articoli di stampa sono stati acquisiti dalla Procura regionale, con apposizione del relativo timbro (fascicolo

159/2016), e sulla base di essi sono stati eseguiti tutti gli ulteriori atti di indagine.

L'avv. Pani, ha richiamato il contenuto della comparsa di costituzione e insistito tanto sulla richiesta di sospensione in attesa della definizione del procedimento penale, quanto sull'eccezione di prescrizione proposta, facendo proprie le considerazioni rese dai colleghi, sottolineando che ciò che occorre accertare è l'effettiva conoscibilità del fatto dannoso, con un carattere di specificità e concretezza. Quanto al merito, ha ribadito che gli ordinativi all'officina potevano pervenire anche dalla Presidenza (allegando 12 esempi, tra cui le richieste relative a 38 cornici per quadri e monili) per oggetti di rappresentanza. Ha evidenziato che non è stata investigata la destinazione ultima dei due portapenne, affermando che senza la prova della sottrazione del bene realizzato alla società, non si può parlare di danno.

Considerato in

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio deve essere affrontata tenendo conto della progressione logica dei temi da trattare, come individuata dall'art. 101 del c.g.c., che richiede prioritariamente la disamina delle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio, che si antepongono necessariamente al merito.

Nel caso *de quo*, tutti i convenuti hanno eccepito in via preliminare che l'azione promossa nei loro confronti sarebbe prescritta, essendo decorso più di un quinquennio dai fatti in contestazione, ovvero dalla loro conoscenza o conoscibilità oggettiva, in assenza dell'occultamento doloso

del danno. La Procura ha sostenuto, invece, che nell'ipotesi oggetto dell'attuale azione, trattandosi di vicende costituenti reato, troverebbe applicazione la regola, enunciata da consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non sarebbe sufficiente, per il decorso del termine, che il danno si sia verificato, occorrendo che esso sia concretamente disvelato nelle sue componenti soggettive ed oggettive, per mezzo di indagini mirate, volte all'esercizio dell'azione penale e, dunque, sfociate nella richiesta di rinvio a giudizio.

Nell'affrontare la questione devono essere preliminarmente richiamati i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, secondo i quali per il ... *danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato* ... (Cfr. Cass. civ., Sez. III, 22-09-2017, n. 22059; negli stessi termini, Cass. civ., Sez. II, 7-04-2016, n. 6747; Cass. civ., Sez. III, 18-07-2013, n. 17572).

Con specifico riguardo alla vicenda in rassegna, deve osservarsi che la Procura erariale ha riversato agli atti alcune notizie pubblicate sui quotidiani locali in data 16 gennaio e 17 gennaio 2016, come da timbro di protocollo del 26 gennaio 2016 apposto sulle stesse, con apertura di fascicolo istruttorio contrassegnato con numero di procedimento V2016/00159, e che a detto identificativo fa riferimento il decreto adottato dal Pubblico Ministero in data 21.12.2021, concernente “*Delega istruttoria ex art. 56 D. Lgs. n. 174/2016*”, con il quale è stato demandato

alla Guardia di Finanza l'accertamento di taluni aspetti delle fattispecie inerenti al rinvio a giudizio (trasmesso dalla Procura penale, in data 29 giugno 2017), per quanto atteneva all'esatta determinazione del danno arrecato da ciascun dipendente IGEA, con riguardo alle condotte appropriative di beni e ai fenomeni di assenteismo, che erano oggetto di imputazione.

Deve dirsi, inoltre, con specifico riguardo ai contenuti delle notizie di stampa, che in tutti gli articoli allegati in atti si riporta per esteso della intervenuta conclusione delle indagini penali, ai sensi dell'art. 415 *bis* del c.p.p., nei confronti di una pluralità di soggetti, tra cui gli odierni convenuti, con riguardo alle ipotesi delittuose addebitate, relative al peculato per beni di eterogenea natura - auto di servizio, gasolio, materiale vario - nonché all'indebita erogazione di indennità (quale quella di sottosuolo) e all'assenteismo di numerosi dipendenti, per falsa attestazione delle presenze. Nei medesimi articoli trova, altresì, menzione l'adozione, in data 15 dicembre 2014, da parte del Tribunale di Cagliari, di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti, tra gli altri, di Marco Tuveri, per il quale sono state sommariamente delineate le condotte illecite, pressoché sovrapponibili a quelle oggi azionate, che avevano determinato le gravi misure restrittive personali per gli indagati. Nel provvedimento si dà conto dell'ampio quadro investigativo emergente dalle comunicazioni di reato trasmesse dai Carabinieri di Iglesias e degli elementi probatori dagli stessi raccolti (intercettazioni, esiti di osservazioni e di perquisizioni), posti a fondamento non solo delle successive fasi penali, ma anche dell'odierno procedimento, in quanto

acquisite dal Requirente a seguito della trasmissione della richiesta di rinvio a giudizio, da parte del Pubblico Ministero penale, ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.p.

Deve evidenziarsi, inoltre, che la Guardia di Finanza, in adempimento della delega istruttoria del 21.12.2021, ha elaborato la propria informativa sulla base di dette risultanze investigative, riepilogando i comportamenti, come accertati con le articolate indagini penali, a carico dei soggetti coinvolti, ed espletando verifiche riguardanti esclusivamente i contenuti caratteristici ai fini erariali, quali l'ammontare del valore dei beni oggetto di indebita appropriazione e delle retribuzioni indebitamente percepite dai dipendenti a causa di false attestazioni della propria presenza in servizio e di prestazioni lavorative mai effettuate.

Il Collegio ritiene, pertanto, che *sin dalle divulgazioni giornalistiche, che davano conto dell'avviso di conclusioni indagini, erano palesi tutti i caratteri primari delle fattispecie di danno, ai fini della loro conoscibilità oggettiva, necessitando i profili specificamente indagati dalla Procura – valore di alcuni beni e importo delle retribuzioni indebite percepite – di meri approfondimenti, che, rispetto alle risultanze investigative raggiunte dalla polizia giudiziaria, avrebbero potuto essere compiuti a prescindere dalla richiesta di rinvio a giudizio. La manifesta illiceità del fenomeno, anche sul piano di odierno interesse, emergeva distintamente dagli articoli in questione e, soprattutto, dai provvedimenti in essi richiamati (di custodia cautelare e di avviso conclusioni indagini), già acquisibili, non in termini sommari ed incerti, ma con un grado di comprensibilità e con un livello di definizione idonei a consentire*

l'immediato avvio dei poteri facenti capo all'Ufficio requirente. Sul punto, per altro, questo Collegio intende porsi in continuità con quanto già osservato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la decorrenza della prescrizione non potrebbe essere ancorata all'insorgere di una conoscenza analitica del danno, atteso che in tal caso si configurerebbe una non consentita dilatazione temporale dei termini in questione, lesiva del basilare principio della certezza del diritto (Sez. giur. Piemonte, n. 273/2020). Alla stregua di tali considerazioni, non potrebbe essere attribuito al rinvio a giudizio o anche solo alla sua richiesta un effetto di disvelamento, rispetto a fatti delittuosi come puntualmente venuti alla luce con gli atti investigativi posti a fondamento dell'azione, di cui è stata data ampia notizia nella stampa, pienamente disponibili ai fini probatori, quanto meno, a far data dal provvedimento di cui all'art. 415 bis c.p.p., avendo già subito, a quel momento, la discovery penale; ciò anche prescindendo dalla previsione di cui all'art. 58, comma 1, c.g.c., in vigore a seguito dell'approvazione del codice di giustizia contabile (d. lgs n. 174 del 2016), che avrebbe comunque consentito al Pubblico Ministero di chiedere all'autorità giudiziaria l'invio di atti e documenti dalla stessa detenuti, anche se coperti da segreto istruttorio. In definitiva, l'esordio della prescrizione non può essere trasposto al momento individuato dalla Procura contabile, poiché, prima di quella data e almeno sin dalla diffusione tramite i media dell'emissione dell'avviso conclusione indagini, ex art. 415 bis c.p.p., di cui si era avuta tempestiva conoscenza, erano disponibili tutti gli elementi per fondare una ragionevole e ponderata valutazione sulla sussistenza di fatti pregiudizievoli, rispetto ai quali

avviare le attività finalizzate alla puntuale verifica delle eventuali ulteriori condizioni per l'esercizio dell'azione (Sez. II App. n. 395 del 2021). (cfr. - sulla medesima fattispecie - Sezione giurisdizionale Sardegna, sent. n. 24 del 2024).

Anche con riguardo ai profili di conoscenza o di conoscibilità dal lato dell'Amministrazione danneggiata, è da escludere che nella vicenda si sia realizzata una situazione impeditiva della possibilità di avvedersi degli eventi secondo gli ordinari canoni di diligenza, anche in ragione del limitato contesto territoriale in cui la società era chiamata a operare, del clamore mediatico assunto dalla vicenda e dei gravi provvedimenti restrittivi intervenuti nei confronti di alcuni dipendenti.

Sul punto, il Collegio è dell'avviso che non possa porsi in dubbio che sin dall'intervento del provvedimento cautelare, che aveva raggiunto dipendenti e vertici, l'ente fosse messo nella condizione di avere cognizione delle illecite condotte, essendo stata per altro preclusa, di fatto, agli stessi indagati, per via della misura di restrizione personale, l'attività connessa al rapporto di servizio o di impiego. (cfr. Sezione giurisdizionale Sardegna, sent. n. 24 del 2024, cit.).

La Sezione reputa, pertanto, che, nel caso all'esame, il *dies a quo* della prescrizione debba essere individuato nella pubblicazione (nel gennaio 2016) degli articoli di stampa, formalmente acquisiti dalla Procura erariale nell'ambito del procedimento istruttorio in data 26 gennaio 2016, e che non possa attribuirsi valore interruttivo agli atti di costituzione in mora del P.M., intervenuti in data 9 e 11 marzo 2022, e dunque, oltre il quinquennio dal momento di decorrenza individuato.

Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione promossa da tutti i convenuti deve essere accolta e per l'effetto gli stessi devono essere prosciolti dagli addebiti formulati.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi proposti dalle difese dei convenuti.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del codice della giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174 del 2016, essendo stato definito il giudizio decidendo solo questioni preliminari, sussistono i presupposti per compensare le spese.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara prescritta l'azione di responsabilità promossa dalla Procura regionale nei confronti di ZURRU Giovanni Battista, TUVIERI Marco e TOSCANO Antonio.

Spese legali compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Lucia d'Ambrosio

Donata Cabras

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 13/02/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus